Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1105

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLTORTI, LANZI, BOTTICI, DI PIAZZA, CASTALDI, MARINELLO, DRAGO, DI MARZIO, LANNUTTI, ANASTASI, VACCARO, PARAGONE, FERRARA, PACIFICO, CASTELLONE, ANGRISANI, ROMANO, ACCOTO, CORBETTA, GUIDOLIN, GALLICCHIO, CORRADO, GARRUTI, LUPO, DI GIROLAMO, VANIN, NATURALE, LEONE e MANTOVANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2019

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo, ormai, l'azione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è decisa e attenta a salvaguardare la libertà di scelta dei consumatori nel mercato. La trasparenza tariffaria è stato il terreno sul quale si sono confrontate – e ancora si confrontano – le posizioni dei principali operatori telefonici da una parte e i consumatori e l'Autorità dall'altra.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, di rendere maggiormente trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni, tenuto conto che le medesime offerte spesso non contengono le informazioni basilari necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere la tariffa più conveniente in funzione dei servizi offerti. Il disegno di legge intende far sì che l'utente sia sempre messo nelle condizioni di fare una scelta consapevole e di poter comparare agevolmente le offerte e i prezzi dei servizi.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo. L'unico comma dell'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

In particolare, la lettera *a)*, introducendo un periodo al comma 1-*bis* del suddetto articolo 1 del decreto-legge, specifica che gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto di fornitura e, in questo caso, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore.

La lettera *b)*, intervenendo sul comma 1-*quater*, rafforza il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale garantirà, tra l'altro, che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione.

La lettera *c)* sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 1, al fine di prevedere che l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori di telefonia evidenzino tutte le voci che compongono l'offerta, consentendo così ai singoli consumatori un adeguato confronto. Conseguentemente, il comma vieta le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari.

Con riferimento ai succitati servizi ancillari, la lettera *d)*, introducendo il comma 2.1, li definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali costi di attivazione del servizio, di attivazione o fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefo-

nica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile, la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

La medesima lettera *d)* introduce anche il comma 2.2, ai sensi del quale il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto di attivazione della scheda SIM, inclusi i servizi ancillari, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto, in ogni caso senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore »;

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attiva-

zione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1 »;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2.1.* Per "servizi ancillari di telefonia mobile" si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario ».

€ 1,00